



# *Tribunale di Salerno*

**PRESIDENZA**

*c.so Garibaldi n. 184 – 84122 Salerno – Tel. 089/5645287– 089/5645289*

*e-mail: [tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:tribunale.salerno@giustizia.it)*

Prot. 3093/E - 3172/0

Salerno, 27 maggio 2016

OGGETTO: Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - problematiche.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

SEDE

(nota prot. 6724/16 del 23.5.2016)


AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

SALERNO

(nota prot. 7759/16 del 16.5.2016)

Con riferimento alle note sopra distinte, si comunica che in merito ai disservizi segnalati, si è provveduto, con la nota qui acclusa in data odierna, a dare le opportune indicazioni alle cancellerie.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Giovanni Pentagallo



**Tribunale di Salerno**  
**UFFICIO DEL DIRIGENTE**

c.so Garibaldi n.184 – 84122 Salerno – tel. 0895645287– 0895645289  
e-mail: [tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:tribunale.salerno@giustizia.it)

Prot. 2918/16 – 1077/I

Salerno, 27 maggio 2016

**Ai Direttori e Funzionari Giudiziari Responsabili Sezioni Civili-Lavoro**  
**Al Direttore Responsabile Ufficio Recupero Crediti**  
**Al Responsabile Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia**  
**E p.c. al Presidente Tribunale**  
**Sede**

**OGGETTO: Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.**

Faccio seguito alla nota n. 273/I del 21/02/2015 con la quale, nel trasmettere la ministeriale 17/10/2014 n. 0138763.U – Direzione Generale della giustizia Civile, rappresentavo che detta Direzione, nel rispondere ad un quesito della Corte d'Appello di Milano, richiamando un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sent. N. 24729 del 23.11.2011, ha ritenuto che, riguardo alla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile (non disciplinato dalla normativa del DPR 115/2002) occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 109 in materia penale, vale a dire riconducendo tale momento alla "data in cui l'istanza è presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".

Comunico che la stessa Direzione Generale, con circolare prot. N. 0103148.U del 14/07/2015, che allego, ha chiarito in modo definitivo la questione della decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.

Ritiene il Superiore Ministero che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa in materia, "gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria. La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che, dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello stato.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del consiglio dell'ordine degli Avvocati, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie".

Raccomando la scrupolosa osservanza.

Il Dirigente amministrativo  
Dott.ssa Francesca Del Grosso